

di Stefano Cera, consigliere nazionale APS

Il perpetuarsi di situazioni di violenza di genere e domestica ha portato Governo e Parlamento a rivedere le norme per il contrasto a questi fenomeni, in precedenza disciplinate dalla pur recente legge 69/2019.

Con la riforma del c.d. **“codice rosso”**, contenuta nella nuova legge 168/2023, il legislatore si è prefisso l’obiettivo di velocizzare tutti i procedimenti relativi a reati che siano commessi nell’ambito domestico; aumentare l’efficacia delle misure di protezione delle vittime di reato; impedire e contrastare la reiterazione delle condotte violente; migliorare complessivamente la tutela delle vittime.

Le misure di contrasto alla violenza di genere trovano disciplina sia nel codice penale e di procedura penale ma anche all’interno del codice civile e di quello di procedura civile.

La tutela penale è principalmente disciplinata dalla Legge 168/2023, mentre le principali norme di tutela in sede civile sono contenute nel nuovo rito familiare, in particolare nella disciplina prevista dagli artt. 473 bis n. 40 e ss. c.p.c.

LA VIOLENZA DOMESTICA

Per violenza domestica si intende il compimento di uno o più atti gravi, ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, verificatisi all’interno della famiglia o comunque tra persone che siano (o siano state) legate da un vincolo affettivo, indipendentemente dal fatto che l’autore delle condotte abbia condiviso la stessa residenza della vittima.

Quando alle citate condotte assiste un minore siamo invece in presenza della violenza assistita.

Per la Corte di Cassazione, infatti, il compimento di atti violenti contro il convivente integra il delitto di maltrattamenti anche nei confronti dei figli minori in quanto lo stato di sofferenza e umiliazione delle vittime non deve essere necessariamente dipendente da specifici comportamenti diretti verso le medesime, ma può anche derivare dal clima instauratosi all’interno della comunità familiare come conseguenza degli atti di sopraffazione commessi da parte del soggetto autore delle condotte delittuose (v. Cass. Pen. Sez. V 41142/2020).

Per il verificarsi la fattispecie di violenza assistita sono necessari i seguenti requisiti:

1. **presenza di condotte reiterate nel tempo**
2. **fatti commessi alla presenza dei minori, anche in assenza di una reale e completa percezione dei fatti dal medesimo**
3. **percezione da parte del minore del clima oppressivo familiare, con effetti negativi accertabili nei processi di crescita e sviluppo psico fisico**

La mera presenza del minore ai fatti di violenza, senza il verificarsi delle precedenti circostanze, potrà dare luogo solamente alle aggravanti previste dal codice penale per i delitti che vengono commessi in circostanze nelle quali i minori assistono all’episodio delittuoso.

LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA L. 168/2023

RAFFORZAMENTO DELL'AMMONIMENTO DEL QUESTORE

L'ammonimento del questore è previsto dalla Legge 39/2009 e prevede che, in caso di violenza domestica, cyberbullismo o atti persecutori, la vittima possa esporre i fatti al questore il quale, dopo una verifica ed assunte le necessarie informazioni, anche testimoniali, provveda all'ammonimento.

Conseguenze dell'ammonimento:

- **la futura pena potrà essere aggravata**
- **la procedibilità del reato commesso dall'ammonito è sempre d'ufficio**

La riforma amplia la possibilità di ricorrere all'ammonimento per tutti i c.d. "reati sentinella" ovvero quei reati che sono un segnale di una possibile condotta configurante la violenza di genere. Tra questi reati vi sono percosse, lesioni, violenze, minacce, atti persecutori, violazione di domicilio, danneggiamento.

L'ammonimento al soggetto autore delle condotte segnalate non potrà avvenire prima di 3 anni dalla loro commissione e solo a seguito della sua partecipazione con profitto a corsi di recupero diretti alla gestione della violenza. In caso di condotte violente segnalate all'AG il soggetto agente potrà essere sottoposto a vigilanza dinamica da parte delle Forze di polizia, che lo potranno sottoporre a controlli periodici rendendolo un soggetto "attenzionato".

POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione sono strumenti diretti ad evitare il compimento di atti delittuosi e sono applicabili a soggetti qualificati come pericolosi, ovvero soggetti la cui pericolosità sociale sia provata. Le misure sono sostanzialmente due

1. **sorveglianza speciale di pubblica sicurezza**
2. **obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora**

La legge 168/2023 prevede che agli indiziati di reati legati alla violenza domestica possano essere applicate le suddette misure di prevenzione. Una delle novità principali sul punto riguarda la possibilità di applicare la sorveglianza di p.s. tramite controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico).

Questa è una misura volontaria, che necessita il consenso dell'indagato. In caso di diniego, però, la misura di prevenzione non potrà avere durata inferiore a 3 anni. Si tratta dunque di un evidente incentivo diretto ad ottenere il consenso del soggetto ritenuto da attenzionare. In caso di manomissione dello strumento elettronico la sorveglianza di p.s. non potrà essere inferiore a 4 anni.

Tra le altre misure di prevenzione segnaliamo anche il **divieto di avvicinamento**, che impedisce al soggetto indagato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla presunta vittima, stabilendo una distanza minima da rispettare (500 metri).

La violazione delle misure di prevenzione è punita con la **pena della reclusione da uno a cinque anni**, ed è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza.

PROCESSI PIU' VELOCI

Uno dei problemi cronici della giustizia penale riguarda la lentezza dei procedimenti; spesso l'azione d'indagine svolta dall'AG viene compromessa, se non vanificata, dall'eccessiva durata del processo penale, che rischia così di fornire una risposta di giustizia non adeguata, contribuendo ad aumentare quel senso di precarietà ed incertezza nelle vittime dei reati endofamiliari e di violenza di genere. La riforma introduce, anche da questo punto di vista, delle novità che sono dirette alla massima velocizzazione dell'iter processuale dei delitti commessi nel contesto familiare.

In primo luogo la legge aumenta i delitti per i quali è prevista la trattazione prioritaria, affiancando a quelli puniti dagli art. 572, 609, 609 bis 612 bis c.p., i delitti di costrizione o induzione al matrimonio, deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, violazione dei provvedimenti di allontanamento dall'abitazione familiare, diffusione illecita di immagini/video con contenuti sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza, lesioni personali aggravate.

La velocizzazione del procedimento riguarda anche la fase delle indagini ed in particolare quella relativa all'incidente probatorio. Questa fase processuale consente, come noto, di anticipare l'assunzione di una prova dal dibattimento alle indagini, in modo da renderla più prossima all'accadimento dei fatti e dunque più veritiera.

Una dichiarazione resa nella prossimità dei fatti è certamente più articolata in quanto il ricordo dell'evento è più fresco, dunque il racconto sarà maggiormente ricco di particolari. La riforma amplia la possibilità di richiedere l'incidente probatorio nella fase delle indagini, anche per acquisite la testimonianza della persona minorenni. Questa previsione recepisce diverse indicazioni di convenzioni internazionali come la Convenzione di Istanbul anche per prevenire la c.d. vittimizzazione secondaria, ovvero il danno psicologico che può subire la vittima del reato, nel corso del procedimento penale, quando è costretta a rivivere l'episodio delittuoso.

AVOCAZIONE INDAGINI

Altra misura diretta a velocizzare i processi riguarda la possibilità per il PG di avocare a sé le indagini quando il PM incaricato non abbia assunto informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denuncia entro il termine previsto dall'art. 362 c.p.p. (tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato). Il PG ha altresì la facoltà di revocare l'assegnazione dell'indagine al magistrato che resta inosservante circa il rispetto dei termini.

MISURE CAUTELARI

Sempre per velocizzare il procedimento la riforma prevede che sulla richiesta di misura cautelare il giudice debba procedere rispettando un termine massimo. E' la prima volta che un termine è assegnato ad un organo giudicante per provvedere alle richieste della Procura. Il nuovo art. 362 bis c.p.p, infatti, prevede che sulla richiesta di misura cautelare il giudice provveda entro 20 giorni dalla richiesta.

La richiesta di misure continua ad essere disciplinata dai criteri di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., norma che indica la necessità dell'applicazione della misura in specifici casi di pericolosità sociale del soggetto agente.

E' anche previsto l'uso del braccialetto elettronico, che potrà essere applicato previo consenso dell'interessato e previa valutazione della fattibilità tecnica. Si consideri che la vecchia normativa subordinava l'uso di tale strumento alla disponibilità dello stesso da parte della PG

Viene modificato altresì l'art. 282 bis c.p.p., rafforzando la misura dell'allontanamento dall'abitazione familiare mediante l'allargamento delle ipotesi delittuose al quale la misura è applicata, l'aumento della distanza minima da tenere a 500 metri, l'applicazione delle misure di controllo elettroniche ai destinatari della misura.

SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA

La legge 168/2023 introduce normativamente anche per i magistrati il concetto di specializzazione; la creazione di gruppi di lavoro specializzati all'interno degli uffici, dunque, diviene un obbligo di legge che vincola le singole procure ad organizzarsi in tale direzione

ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA

L'art. 10 della L. 168/2023 introduce la possibilità di introdurre l'arresto in flagranza differita per i soggetti autori di condotte inquadrabili come reati endofamiliari o comunque commessi a danno di congiunti. Per determinati reati il codice di procedura penale prevede l'arresto in flagranza di reato, ovvero l'arresto operato dalla Polizia Giudiziaria, o dai privati nel caso di delitti perseguibili d'ufficio, nei confronti di un soggetto che sia colto nel momento della commissione del reato.

Introdurre una flagranza differita significa dunque consentire l'arresto del presunto autore del reato sulla base di documentazione video-fotografica o di altri evidenti elementi indiziari di natura oggettiva, anche se il soggetto non viene colto sul fatto ma permette di considerare in stato di flagranza l'autore di un reato per il tempo necessario alla sua identificazione, entro un limite stabilito dalla legge.

In questo modo sarà possibile applicare la misura dell'arresto anche in quelle ipotesi in cui l'autore del fatto riesce ad allontanarsi dal luogo del delitto prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

Le condizioni per l'arresto differito sono:

1. **esistenza di documentazione video fotografica o informatica**
2. **documentazione reperita legittimamente**
3. **documentazione tale da far si che la condotta sia inequivocabilmente riferibile al soggetto agente**
4. **arresto compiuto entro 48 ore**

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La riforma rafforza anche quanto previsto in materia di sospensione condizionale della pena per gli autori di reati commessi all'interno del contesto familiare. Già in precedenza detto beneficio era riservato a coloro i quali, prima di presentare la richiesta, avevano iniziato un percorso presso un centro antiviolenza, da svolgersi presso un centro specializzato accreditato. La Legge 168/2023 specifica con maggiore chiarezza quali siano gli obblighi a quali il soggetto debba soggiacere per poter accedere a tale beneficio. Viene in particolare previsto che la mera partecipazione a detti corsi

non sia più sufficiente ma debba essere accertato dal giudice l'effettivo superamento del percorso con esito favorevole, secondo la previsione del nuovo art. 165 c.p.

L'introduzione di tale valutazione consente, da un lato, di introdurre un vaglio di efficacia in merito al percorso effettuato, dall'altro consente una tipizzazione di detti percorsi.